



COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina
P.zza Carlo Pisacane, n. 4 c.a.p. 04027
Tel. 0771/80108

Prot. n. 5042

Ponza,

6 GIU 2016

ORDINANZA N 52

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro dalle ore 19:00 alle ore 8:00.con decorrenza immediata fino al 30 settembre 2016

IL SINDACO
A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA'

Premesso che

- in alcune zone del territorio comunale si sono registrati nel passato episodi di violenza correlati all'abuso di sostanze alcoliche;
- nelle ore notturne si registra l'abbandono di bottiglie e contenitori di vetro soprattutto nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici;
- nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimoni o pubblico e privato;
- il fenomeno di cui sopra si verifica in tutta l'isola ed in particolare lungo il Corso C. Pisacane, dove gli avventori dei pubblici esercizi, dopo aver consumato le bibite, abbandonano i vuoti in vetro sul parapetto di detto

Corso, mettendo così a rischio l'incolumità dei passanti che attraversano la sottostante Banchina Di Fazio.

Considerato che l'abbandono di tali contenitori può costituire un potenziale pericolo per i pedoni.

Ritenuto necessario prevenire le situazioni anzidette adottando uno specifico provvedimento che stabilizzi prescrizioni comportamentali a carico degli esercenti e della clientela.

Visto l'art. 9 comma 1° lett. C del regolamento comunale di decoro urbano;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali emanate negli ultimi anni aventi il medesimo oggetto

Richiamato l'art. 2 comma 1° lett. D, e lett. A, del D.M. 05.08.2008;

Visto: l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

D. Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

**Con decorrenza immediata e fino al
30.09.2016**

- 1) che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale **dalle ore 19:00 di ciascun giorno fino alle ore 8:00 del giorno successivo**, sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea e delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande.
- 2) **I titolari degli esercizi dovranno servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio;**
- 3) Le bevande acquistate negli esercizi di commercio non possono essere consumate in luoghi aperti al pubblico dalle ore 19:00 alle ore 08:00 dal giorno successivo.
- 4) Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo:
 - all'interno del locale;
 - sulle pertinenze esterne di suolo pubblico debitamente autorizzate.

5) Di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

6) A tutti gli esercenti di provvedere costantemente prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima al proprio esercizio commerciale. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

7) L'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro lungo la pubblica via costituisce violazione della presente ordinanza e del regolamento comunale di decoro urbano

8) Il presente provvedimento assume natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti;

9) **I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ed inoltre saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare alla Pubblica Amministrazione o a terzi in relazione dell'inosservanza delle presenti norme e di quelle che qui non contemplate derivano per legge**

10) Alla presente ordinanza sia data massima divulgazione attraverso la pubblicazione ed affissione nei locali esercenti la vendita e somministrazione al pubblico di bevande;

11) La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente.

A norma dell'art. 3, comma IV, L. n.241/1990 si informa che avverso la presente ordinanza chiunque potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Lazio ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO



Pier Lombardo Vigorelli